

Atto n. 56/07

<p style="text-align: center;">REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER LE UTENZE DOMESTICHE IN BASSA TENSIONE</p>

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 novembre 2001, n. 264/01, come integrato con deliberazioni dell'Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02 e 26 giugno 2006, n. 126/06.

20 dicembre 2007

Premessa

Il presente documento fa seguito alle precedenti consultazioni del 18 gennaio 2007 e del 21 maggio 2007 in materia di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione.

In considerazione delle risultanze delle precedenti consultazioni e tenuto conto delle proposte e osservazioni avanzate dai soggetti interessati nel corso delle menzionate fasi di consultazioni, il presente documento delinea:

- *la proposta finale per la revisione del vigente sistema tariffario domestico, introdotto mediante la deliberazione 13 giugno 2007, n. 135/07, in vista della completa apertura del mercato alla concorrenza avvenuta lo scorso 1 luglio 2007;*
- *la descrizione delle possibili modalità applicative delle misure di tutela destinate alla clientela domestica in stato di disagio economico e in gravi condizioni di salute, a partire dall'1 gennaio 2008;*
- *l'introduzione di un meccanismo transitorio che consentirebbe, in caso di adozione, di riconoscere le rinnovate misure di tutela a decorrere dall'1 gennaio 2008.*

Inoltre, la presente consultazione si svolge in parallelo al processo di definizione del decreto interministeriale concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti in stato di disagio economico e fisico. Infatti, proprio nell'ambito di tale processo, a fronte di alcune richieste, è emersa l'opportunità di dar luogo ad una ulteriore fase di consultazione.

***I soggetti interessati possono far pervenire osservazioni e proposte fino al 31 gennaio 2008;** qualora l'emanazione del sopra menzionato decreto interministeriale dovesse essere ulteriormente procrastinata, l'Autorità provvederà alla proroga di tale scadenza. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.*

Raccolte ed esaminate le osservazioni, l'Autorità prevede di emanare il provvedimento finale di revisione del sistema tariffario domestico entro il mese successivo la scadenza della presente consultazione.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

Premessa.....	2
SEZIONE I	4
PARTE I.....	4
Oggetto della presente consultazione.....	4
1 Inquadramento procedurale ai fini AIR	4
2 Inquadramento normativo e oggetto della presente consultazione	5
PARTE II	9
La tariffa domestica per la generalità dell'utenza in seguito alla revisione del sistema di tutela sociale.....	9
3 Considerazioni generali circa gli esiti delle precedenti fasi di consultazione.....	9
4 Il sistema tariffario transitorio in vigore dall'1 luglio 2007: le tariffe D1 _T , D2 _T e D3 _T (richiamo).....	10
5 La nuova tariffa domestica applicabile alla generalità dell'utenza: proposta finale.....	12
SEZIONE II	18
PARTE III.....	18
Tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico	18
6 Premessa.....	18
7 Tutela tramite meccanismo di tipo compensativo.....	19
PARTE IV.....	21
Tutela per clienti domestici in gravi condizioni di salute	21
8 Premessa.....	21
9 Criteri di selezione degli aventi diritto.....	21
10 Meccanismi specifici per clienti domestici in gravi condizioni di salute	22
PARTE V	24
Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute	24
11 Premessa.....	24
12 L'introduzione della misura compensativa: criticità e soluzioni metodologiche	25
PARTE VI.....	31
Quantificazione e recupero dell'onere derivante dall'introduzione delle misure di compensazione sociale.....	31
13 Stima dell'impatto derivante dall'introduzione della tutela compensativa.....	31
PARTE VII	35
Avvio della tutela compensativa e meccanismi di gradualità.....	35
14 Meccanismi di gradualità nell'introduzione della misura compensativa.....	35

SEZIONE I

PARTE I

Oggetto della presente consultazione

1 Inquadramento procedurale ai fini AIR

- 1.1 Con deliberazione 26 giugno 2006, n. 126/06 (di seguito: deliberazione n. 126/06), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) ha dato nuovo impulso al procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute, nel settore dell’energia elettrica, precedentemente avviato con deliberazione 15 novembre 2001, n. 264/01, come integrata con deliberazioni dell’Autorità 5 dicembre 2002, n. 199/02.
- 1.2 La citata deliberazione n. 126/06 ha disposto, inoltre, che il procedimento di definizione dei provvedimenti tariffari in materia di sostegno ai clienti economicamente disagiati e in gravi condizioni di salute nel settore dell’energia elettrica fosse inserito tra i procedimenti soggetti all’analisi di impatto della regolazione (di seguito: AIR).
- 1.3 Successivamente alla deliberazione n. 126/06, la Direzione tariffe ha attivato un processo ricognitivo tramite incontri tematici con i potenziali portatori di interessi coinvolti da tale provvedimento, dalle maggiori associazioni afferenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), ai rappresentanti delle imprese di distribuzione e vendita di energia elettrica, ai sindacati confederati, ad alcune associazioni per la tutela degli interessi dei diversamente abili.
- 1.4 Completata tale fase ricognitiva, sono stati predisposti due documenti per la consultazione, diffusi rispettivamente il 18 gennaio 2007 e il 21 maggio 2007¹.
- 1.5 Con il documento 18 gennaio 2007 l’Autorità ha:
 - a) evidenziato gli obiettivi alla base dell’intervento ai fini della riforma del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione, in vista dell’apertura alla concorrenza del mercato elettrico;
 - b) delineato le caratteristiche della tariffa elettrica applicabile alla generalità dell’utenze domestiche in bassa tensione a seguito dell’avvio della liberalizzazione;
 - c) evidenziato le problematiche principali connesse con la parallela implementazione di interventi di tutela speciale per utenze domestiche particolarmente vulnerabili.
- 1.6 Con il documento 21 maggio 2007 l’Autorità ha:
 - a) prefigurato l’introduzione di una fase transitoria, a partire dall’1 luglio 2007 e fino almeno al 31 dicembre 2007, che consentisse di rendere immediatamente compatibile la tariffa domestica con l’avvio della liberalizzazione, in attesa della definizione di dettaglio del quadro normativo di riferimento per la tutela sociale;
 - b) descritto le proprie proposte finali in materia di riforma della tariffa elettrica applicabile alla generalità dell’utenza domestica, una volta attivati i nuovi meccanismi di tutela dei clienti in stato di disagio economico e in gravi condizioni di salute.

¹ Si fa riferimento in particolare ai documenti per la consultazione del 18 gennaio 2007 (Atto n. 3/07) e del 21 maggio 2007 (Atto n. 22/07) in materia di “Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall’1 luglio 2007”, ai quali si rimanda per eventuali approfondimenti delle tematiche discusse nel presente documento.

- 1.7 Mediante la deliberazione 13 giugno 2007, n. 135/07 l'Autorità ha successivamente definito le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall'1 luglio 2007, in modo da rendere l'ordinamento tariffario compatibile con un assetto di mercato concorrenziale.
- 1.8 Ad integrazione di quanto previsto dalla procedura AIR, il presente documento per la consultazione costituisce la fase finale dell'iter che porterà alla definizione del provvedimento sull'introduzione dei meccanismi di tutela destinati alle utenze in condizioni disagiate e sulla parallela revisione delle tariffe di fornitura dell'energia elettrica applicata alle utenze domestiche.
- 1.9 Tale ulteriore consultazione tiene altresì conto delle indicazioni contenute nello schema del decreto interministeriale concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente disagiati (di seguito: decreto *compensazioni sociali*), trasmesso all'Autorità e rispetto al quale la medesima Autorità ha approvato la deliberazione 15 ottobre 2007, n. 262/07, per gli adempimenti di sua spettanza.

2 Inquadramento normativo e oggetto della presente consultazione

- 2.1 Come anticipato nelle premesse, il presente documento fa seguito alle precedenti consultazioni del 18 gennaio 2007 e del 21 maggio 2007 in materia di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione. In considerazione delle risultanze delle precedenti consultazioni, del completamento del quadro normativo di riferimento e tenuto conto delle proposte e osservazioni avanzate dai soggetti interessati nel corso delle menzionate fasi di consultazione, il presente documento delinea:
 - la proposta finale per la revisione del vigente sistema tariffario domestico, introdotto mediante la deliberazione 13 giugno 2007, n. 135/07, in vista della completa apertura del mercato alla concorrenza avvenuta lo scorso 1 luglio 2007;
 - la descrizione delle possibili modalità applicative delle misure di tutela destinate alla clientela domestica in stato di disagio economico e in gravi condizioni di salute, a partire dall'1 gennaio 2008;
 - l'introduzione di un meccanismo transitorio che consentirebbe, in caso di adozione, di riconoscere le rinnovate misure di tutela a decorrere dall'1 gennaio 2008.
- 2.2 Il processo di revisione della tariffa domestica infatti rappresenta l'elemento complementare rispetto alla definizione di misure di tutela destinate agli utenti domestici del settore elettrico che versano in condizioni disagiate.
- 2.3 Detto processo di revisione sarà incentrato esclusivamente sulle componenti del prezzo finale pagato dall'utente domestico relative alla copertura dei servizi attualmente sottoposti a regolamentazione (trasmissione, distribuzione, misura) ed agli oneri generali, i cui corrispettivi vengono fissati dall'Autorità, risultando pertanto neutrale rispetto al prezzo della *commodity*².
- 2.4 La Sezione I, incentrata sulla revisione del regime tariffario da applicarsi alla generalità delle utenze domestiche a partire dal 1 gennaio 2008:
 - a) descrive brevemente il sistema tariffario attualmente vigente;

² Con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, l'Autorità ha approvato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, mediante il quale è stata definita la disciplina sostitutiva della regolazione dei corrispettivi di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del segmento di mercato sostitutivo del mercato vincolato a partire dall'1 luglio 2007.

- b) presenta una possibile soluzione tariffaria, applicabile a partire dall'entrata in vigore delle misure di protezione sociale;
 - c) fornisce alcune valutazioni sul presumibile impatto di tale manovra.
- 2.5 La Sezione II si incentra sulla descrizione delle modalità applicative del meccanismo di tutela compensativa destinato alle utenze disagiate (sia per motivi economici che per ragioni di salute), al fine di fornire un quadro descrittivo completo della riforma che interesserà la clientela domestica.
- 2.6 La Sezione III descrive un possibile meccanismo transitorio di introduzione delle compensazioni sociali che consenta agli utenti in stato di disagio di beneficiare di tale misura già a partire dall'1 gennaio 2008.
- 2.7 Come più diffusamente illustrato nella Parte II del documento 18 gennaio 2007, e ripreso nella Parte II del documento 21 maggio 2007, gli obiettivi che l'Autorità intende perseguire nella revisione delle tariffe di fornitura dell'energia elettrica applicata alle utenze domestiche sono:
- a) certezza e trasparenza del sistema tariffario;
 - b) coerenza tra il prezzo applicato agli utenti e il costo connesso con l'erogazione dei servizi regolati;
 - c) sostegno all'uso efficiente delle risorse energetiche, attraverso forme di modulazione dei corrispettivi tariffari che disincentivino i consumi eccessivi;
 - d) tutela dei clienti del servizio elettrico in condizioni di disagio economico e/o dovuto a gravi motivi di salute che rendano il servizio elettrico essenziale per il mantenimento in vita;
 - e) minimizzazione dell'impatto della manovra tariffaria sui costi dell'utente medio e sulle fasce di consumo tipiche delle famiglie numerose;
 - f) economicità e ragionevolezza dei processi necessari per la gestione amministrativa del sistema tariffario.
- 2.8 Tali obiettivi necessitano tuttavia di essere ulteriormente declinati alla luce delle disposizioni contenute nello schema di decreto *compensazioni sociali*, mediante il quale il Governo ha individuato i criteri generali per la definizione della misura compensativa per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti in condizioni di disagio economico ovvero in gravi condizioni di salute.
- 2.9 In particolare, mediante il suddetto schema di decreto, il Governo ha:
- a) individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE), previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e sue successive modificazioni e integrazioni, lo strumento di selezione per l'accesso alla compensazione;
 - b) stabilito che il diritto a godere della misura compensativa sia attribuito ai nuclei familiari il cui livello di ISEE sia non superiore a 7.500 euro;
 - c) disposto che la compensazione sia parametrata in funzione del numero di componenti del nucleo familiare e tale da garantire indicativamente un risparmio indicativamente pari al 20% della spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica sostenuta dall'utente medio;
 - d) individuato i criteri generali di compensazione per i clienti utilizzatori di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento dell'esistenza in vita, sancendo la cumulabilità di tale agevolazione con quella concessa per le situazioni di disagio economico;
 - e) previsto l'assegnazione ai Comuni del ruolo di ente collettore delle richieste di ammissione alla compensazione;

- f) disposto che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto siano inclusi tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico.
- 2.10 Alla data di redazione del presente documento, inoltre, risulta noto anche il parere fornito al citato schema di decreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari (Commissione Attività Produttive della Camera e Commissione Industria del Senato).
- 2.11 In particolare la Commissione Attività Produttive ha espresso parere favorevole allo schema di decreto chiedendo che nel decreto:
- venga esplicitamente issato un criterio per la tutela dei nuclei familiari numerosi;
 - la copertura degli oneri derivanti dall'introduzione delle misure di tutela sociale sia posta a carico della fiscalità generale;
 - gli obblighi di verifica dei requisiti posti a carico delle imprese di distribuzione siano estesi anche alle imprese esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica.
- 2.12 La Commissione Industria, nell'esprimere il proprio parere favorevole condizionatamente al recepimento delle osservazioni della Commissione Bilancio, ritiene altresì che
- le finalità di tutela dei soggetti economicamente svantaggiati si configurino come obiettivi generali di coesione sociale e che gli oneri relativi dovrebbero essere pertanto posti a carico della fiscalità generale, impegnando il Governo in tal senso;
 - dovrebbe essere reso minimo il carico burocratico associato all'implementazione del decreto tramite opportune semplificazioni degli adempimenti;
 - dovrebbero essere specificate sanzioni in caso di dichiarazioni o autocertificazioni non veritiere od omissive da parte del cittadino-utente del servizio elettrico.
- 2.13 Il contemperamento degli obiettivi individuati dall'Autorità con gli effetti delle disposizioni dello schema di decreto *compensazioni sociali*, consente di individuare i possibili *driver* dell'azione dell'Autorità nel tentativo di raggiungere l'equilibrio nel *trade-off* esistente tra la scelta di soluzioni tariffarie maggiormente aderenti ai costi del servizio e la connessa ampiezza della manovra di tutela compensativa.
- 2.14 L'individuazione di strutture tariffarie *cost-reflective*, infatti, si traduce in una riduzione del grado di "tutela di massa" attualmente garantito dalla particolare struttura della tariffa D2_T. La conseguenza di una tale soluzione sarebbe quella di poter liberare risorse economiche attualmente "incagliate" nel sistema di sovvenzioni incrociate esistente, destinandole, in tutto o in parte, alla protezione di clienti finali ritenuti effettivamente bisognosi di tutela, sulla base di appositi criteri individuati dalla legge.
- 2.15 Il corretto bilanciamento tra riduzione della sovvenzione incrociata ed entità della protezione sociale da garantire al cliente disagiato consentirebbe altresì di limitare l'apporto "netto" di risorse necessarie a livello di sistema per implementare tale misura: in altre parole si tratterebbe di passare da un sistema "indiscriminato" di sovvenzioni incrociate ad un sistema "mirato" di sovvenzioni destinate a clienti che versano in condizioni di effettivo disagio.
- 2.16 Di contro, una soluzione radicale in tal senso porterebbe ad un significativo incremento delle tariffe dell'utenza domestica residenziale con potenza impegnata non superiore a 3 kW, con conseguente aggravio di costo per l'utente medio nazionale.
- 2.17 Alla luce delle considerazioni appena effettuate, nell'approcciare la revisione del sistema tariffario, l'Autorità ha primariamente tenuto in considerazione il duplice effetto sulla spesa del cliente finale non agevolato che ne deriverebbe in termini di incremento della spesa connesso alla:
- a) applicazione di strutture tariffarie maggiormente aderenti ai costi sottostanti la fornitura dei servizi regolati;

- b) introduzione della componente di recupero dell'onere derivante dall'introduzione della misura compensativa (di seguito richiamata anche come componente *UC_S*).

Neutralità del sistema di tutela compensativa rispetto al processo di liberalizzazione

- 2.18 Nell'elaborazione delle proprie proposte, infine, l'Autorità ha tenuto conti dei rilievi formulati dagli *stakeholders* intervenuti nelle precedenti fasi di consultazione, circa la preoccupazione che il meccanismo di tutela sociale risulti essere neutrale rispetto all'assetto assunto dal mercato a seguito della liberalizzazione del servizio di vendita, sia sotto il profilo della *non-distorsione* delle scelte del consumatore tra libero mercato e regime di maggior tutela, sia sotto il profilo del minimo coinvolgimento delle imprese esercenti il servizio di vendita, implementando forme di tutela che risultino essere "passanti" per il venditore.
- 2.19 Sotto entrambi i profili si ritiene che le proposte formulate dall'Autorità consentano il rispetto di tale doppia forma di neutralità grazie all'introduzione di misure che, configurandosi come una compensazione:
 - a) non alterano le scelte di mercato del cliente finale disagiato relativamente alla parte del prezzo finale corrispondente alla remunerazione dei servizi di approvvigionamento e commercializzazione del servizio di vendita;
 - b) permettono al venditore una gestione "passante" del nuovo meccanismo.

PARTE II

La tariffa domestica per la generalità dell'utenza in seguito alla revisione del sistema di tutela sociale

3 Considerazioni generali circa gli esiti delle precedenti fasi di consultazione

- 3.1 In relazione alla revisione della tariffa di fornitura dell'energia elettrica destinata ai clienti domestici a seguito dell'introduzione dei meccanismi di tutela sociale, le principali criticità emerse dalle precedenti fasi di consultazione riguardavano essenzialmente:
- la tempistica prevista dalla riforma;
 - gli effetti della revisione tariffaria, soprattutto con riferimento ai nuclei famigliari particolarmente numerosi.

Tempistica della riforma

- 3.2 La tempistica con la quale attuare la riforma del sistema tariffario dell'utenza domestica è stata da più soggetti indicata quale problematica di particolare rilevanza sotto almeno due profili:
- la necessità di tempi adeguati per la revisione dei sistemi di fatturazione nel caso di modifiche sostanziali della struttura dei corrispettivi;
 - la coerenza tra la tempistica di riforma della tariffa destinata alla generalità dell'utenza e quella di attivazione dei nuovi criteri di tutela sociale.
- 3.3 In relazione al primo profilo, occorre preliminarmente rilevare che i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione sono strettamente connessi con la natura, l'entità e l'ampiezza delle modifiche strutturali introdotte.
- 3.4 Con riferimento, invece, alla coerenza tra le tempistiche di riforma della tariffa destinata alla generalità dell'utenza e di attivazione dei nuovi criteri di tutela sociale, anche l'Autorità ha in più occasioni sottolineato come le due rappresentino necessariamente parti complementari di un unico intervento.
- 3.5 In aggiunta alle precedenti istanze va considerata inoltre la criticità generata dalla previsione di decorrenza dall'1 gennaio 2008, contenuta nello schema di decreto *compensazioni sociali*, ancorché il medesimo anno 2008 possa essere considerato come periodo di transizione, soprattutto in considerazione del fatto che la compartecipazione da parte dei Comuni richiederà necessariamente un consistente periodo per la messa a punto del sistema.

Effetti della riforma

- 3.6 La consultazione ha evidenziato un sostanziale accordo sugli obiettivi perseguiti dall'Autorità con la riforma del sistema tariffario domestico. La critica di maggior rilievo, in merito, riguarda l'assenza dell'obiettivo di equità tra quelli individuati dall'Autorità. Tale obiettivo tende ad esprimere la necessità che il sistema tariffario sia in grado di tener conto anche della effettiva incompressibilità della domanda da parte del nucleo familiare.
- 3.7 In merito, come evidenziato in occasione della consultazione 21 maggio 2007, l'Autorità ritiene di poter fare propria tale istanza, esclusivamente sotto il profilo del contenimento delle variazioni di spesa conseguente alla riforma tariffaria; per altro l'Autorità ritiene necessario che anche le tematiche ambientali siano fatte oggetto di attenzione e che il settore domestico riceva adeguati segnali che inducano ad un contenimento dei consumi.

4 Il sistema tariffario transitorio in vigore dall'1 luglio 2007: le tariffe D1_T, D2_T e D3_T (richiamo)

- 4.1 Rispetto alle tariffe vigenti precedentemente all'1 luglio 2007, le attuali tariffe domestiche hanno comportato il superamento del prezzo amministrato con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e alla componente a copertura dei costi di commercializzazione relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica.
- 4.2 Mediante la deliberazione 13 giugno 2007, n. 135/07 l'Autorità ha definito le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall'1 luglio 2007.
- 4.3 L'attuale architettura tariffaria prevede la presenza di una tariffa *di riferimento*, denominata D1_T, non applicata nella pratica, a cui si affiancano due tariffe (obbligatoriamente offerte dalla imprese di distribuzione ed applicate ai clienti finali), denominate D2_T e D3_T.
- 4.4 Sebbene compatibili con un assetto di mercato concorrenziale, permangono nelle attuali tariffe domestiche, elementi di tutela di massa rappresentati dalla particolare struttura della tariffa D2_T, connessa a condizioni oggettive (quali residenza anagrafica, potenza impegnata, e consumi bassi) che non necessariamente sono correlate alle effettive esigenze di sostegno sociale.

tabella 1 - Valori delle componenti σ_i , τ_i e per le tariffe D1_T, D2_T, D3_T

Componente*	Unità di misura	Tariffa D1 _T	Tariffa D2 _T	Tariffa D3 _T
Componente σ_1 / τ_1	cent.€/punto di prelievo/anno	3.023,18	25,81	2.773,81
Componente σ_2 / τ_2	cent.€/kW/anno	1.386,24	504,00	1.548,00
Componente σ_3 / τ_3	cent.€/kWh	1,33		5,00
	- fino a 900 kWh/anno		-	
	- oltre 900 fino a 1800 kWh/anno		1,25	
	- oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno		4,30	
	- oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno		12,24	
	- oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno		13,00	
	- oltre 4440 kWh/anno		5,00	
Componente UC_6	cent.€/kW/anno	80,64	-	-
	cent.€/kWh	0,02	-	-

* Componenti tariffarie τ_i e σ_i in vigore per il secondo semestre 2007 aggiornati rispettivamente con deliberazione 13 giugno 2007, n. 135/07 e deliberazione 5 dicembre 2006, n. 275/06; le componenti τ_i tengono implicitamente conto, nella loro articolazione, anche della componente UC_6 , separatamente evidenziata nella tariffa di riferimento D1_T.

- 4.5 Si fa osservare che ai fini del calcolo della spesa annua del cliente domestico, nelle tabelle successive, così come nel resto del documento, il prezzo finale pagato dal cliente è comprensivo dei corrispettivi *PED* e *PCV*, stabiliti dall'Autorità relativamente al mercato in regime di maggior tutela, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema.

tabella 2 - Spesa annua pro-capite per utenze domestiche con tariffa, D2_T e D3_T (netto imposte)

Consumo annuo	Livelli di spesa annua*	
	D2 _T €	D3 _T €
900 kWh/anno	111,83	227,42
1.800 kWh/anno	212,18	373,31
2.200 kWh/anno	279,42	438,15
2.700 kWh/anno	368,23	519,20
3.000 kWh/anno	442,48	567,83
3.200 kWh/anno	491,98	600,25
3.600 kWh/anno	590,66	665,09
4.000 kWh/anno	687,50	729,93
4.400 kWh/anno	784,34	794,77
5.000 kWh/anno	884,80	892,03
5.400 kWh/anno	949,64	956,87

* La spesa annua è da intendersi riferita all'applicazione delle componenti tariffarie τ_i , in vigore nel secondo semestre 2007, del corrispettivo PCV, di cui alla tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, e del corrispettivo PED e delle componenti A e UC in vigore nel IV trimestre 2007 (deliberazione 27 settembre 2007, n. 238/07).

5 La nuova tariffa domestica applicabile alla generalità dell'utenza: proposta finale

- 5.1 Dalle osservazioni pervenute in relazione alle proposte contenute nel documento 21 maggio 2007 relativamente alla tariffa domestica da applicarsi a seguito dell'introduzione dei meccanismi di protezione sociale, nonostante la propensione di alcuni operatori verso soluzioni che eliminino l'attuale differenziazione in base alla residenza anagrafica, si registra una sostanziale convergenza verso l'adozione di strutture tariffarie differenziate ed articolate in scaglioni di consumo (si vedano in proposito le opzioni 2 e 3 del documento 21 maggio 2007).
- 5.2 Sebbene con intensità differente, i medesimi operatori ritengono tali soluzioni in grado di:
- a) contenere le variazioni di spesa entro limiti accettabili, seppure nell'ambito di un percorso di progressiva convergenza verso i livelli delle componenti della tariffa di riferimento;
 - b) limitare conseguentemente il grado di tutela da garantire mediante la misura compensativa, a causa della persistenza di elementi di tutela di massa;
 - c) indurre il consumatore finale ad un uso più efficiente dell'energia elettrica;
 - d) non aggravare la complessità amministrativa-gestionale del sistema tariffario.
- 5.3 Le considerazioni sopra riportate circa gli esiti della precedente fase di consultazione inducono l'Autorità a formulare una proposta finale circa la nuova tariffa domestica applicabile alla generalità dell'utenza, da attivare contestualmente all'attivazione del meccanismo di tutela sociale.
- 5.4 Come già anticipato, nel caso di mantenimento di un sistema tariffario per la generalità dell'utenza caratterizzato da consistenti elementi di tutela di massa, l'entità della compensazione sociale dovrà essere valutata conseguentemente; in particolare l'agevolazione sociale sarà tanto più ridotta quanto più estesa rimane la tutela di massa, ovvero sarà tanto più significativa quanto più il regime per la generalità dell'utenza sarà aderente ai costi sottesi al servizio.
- 5.5 Per converso, a parità di agevolazione sociale, la sovvenzione incrociata tra utenti del sistema elettrico rimarrà tanto più elevata quanto meno accentuata sarà la convergenza delle tariffe $D2_T$ e $D3_T$ verso la tariffa di riferimento $D1_T$.
- 5.6 Una tariffa domestica allineata alla tariffa di riferimento $D1_T$, è, però, in contraddizione con la necessità di dare segnali scoraggianti verso un indiscriminato uso della risorsa energetica; comporterebbe infatti una considerevole diminuzione tariffaria per gli utenti con elevate potenze installate e, dunque, con elevate potenzialità di consumo.
- 5.7 Questa serie di considerazioni, porta ad individuare un percorso dinamico di definizione della tariffa destinata alla generalità dell'utenza domestica, basata sulle seguenti fasi:

- Definizione di una tariffa iniziale in cui sia privilegiata la minimizzazione dell'impatto, ma venga mantenuta una forte sovvenzione incrociata anche per la clientela non inclusa nelle categorie protette;
 - Successive modifiche della tariffa iniziale che prevedano forme di avvicinamento (nell'arco ad esempio del periodo regolatorio 2008-2011) a soluzioni tariffarie maggiormente aderenti ai costi sottostanti il servizio, riducendo proporzionalmente il trasferimento complessivo di risorse tra i diversi segmenti di clientela;
 - Definizione di una situazione a regime che mantenga ancora una differenziazione tariffaria tra due categorie di utenti: quella con potenze impegnate fino a 3 kW e quella oltre i 3 kW.
- 5.8 Il tipo di struttura tariffaria che sarà implementata, determinerà, pertanto, non solo l'entità dell'aggravio di spesa per la clientela finale non agevolata (ed in particolare per la fascia di clientela attualmente beneficiaria della "tutela di massa" garantita dalla tariffa D2_T), ma anche l'entità della compensazione per la clientela disagiata e, di riflesso, l'entità dell'aliquota di recupero dell'onere gravante su ciascun cliente non agevolato.
- 5.9 A tale proposito, va rilevato che nella valutazione dell'impatto della proposta tariffaria deve essere tenuta in conto anche la nuova componente tariffaria dedicata alla copertura dei maggiori costi che la compensazione sociale indurrà (per approfondimenti si consulti la successiva Parte VI).
- 5.10 Con riferimento all'aliquota di recupero dell'onere, in coerenza con le disposizioni di cui allo schema di decreto *compensazioni sociali*, nelle successive valutazioni, si è ipotizzato che:
- la compensazione sia tale da garantire un risparmio per l'utente medio indicativamente pari al 20%;
 - la componente *UC_S* sia applicata alla generalità delle utenze del servizio elettrico, domestiche e no.
- 5.11 Un'ultima riflessione riguarda il valore delle componenti tariffarie utilizzate nelle simulazione del presente documento. L'Autorità ha pubblicato in data 30 novembre 2007, il documento per la consultazione in materia di "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008 – 2011"; con tale documento l'Autorità, in vista della conclusione del secondo periodo regolatorio ha delineato i propri orientamenti finali in merito alle modalità di determinazione del costo riconosciuto ai fini della fissazione dei livelli iniziali dei parametri tariffari.
- 5.12 Il procedimento, in corso, coinvolge direttamente anche la fissazione dei livelli iniziali dei corrispettivi della tariffa di riferimento D1 per il prossimo periodo di regolazione; le valutazioni effettuate nel presente documento in merito ai livelli dei corrispettivi ipotizzati per le tariffe domestiche denominate D2₀₈ e D3₀₈, faranno tuttavia riferimento ai valori delle componenti tariffarie della tariffa D1_T in vigore per il secondo semestre 2007, non essendo tuttora giunto a completamento l'iter di definizione del nuovo sistema a decorrere dall'1 gennaio 2008.

Tariffa differenziata residente/non residente con costo del kilowattora crescente

- 5.13 La proposta consiste nel mantenimento dell'attuale tariffa D1 quale "tariffa di riferimento" e di una struttura tariffaria differenziata tra utenti residenti e non residenti analoga a quella attualmente vigente, che:

- a) confermi l'attuale criterio di applicazione delle tariffe domestiche in base alla residenza anagrafica e all'impegno di potenza;
- b) mantenga pressoché inalterata la struttura per scaglioni di consumo relativamente al servizio di trasporto, rispetto a quella prevista dall'attuale tariffa D2_T, introducendo viceversa un prezzo differenziato per scaglioni di consumo anche per la tariffa D3_T;
- c) preveda il parziale riallineamento delle quote fisse (per punto di prelievo e per kW impegnato) verso la tariffa di riferimento D1_T, tale da contemperare l'esigenza di una maggiore coerenza con i costi del servizio con l'obiettivo di contenere entro limiti ragionevoli la variazione di spesa per i clienti con consumi medio-bassi attualmente in tariffa D2_T;
- d) introduca elementi di progressività sulle parti del prezzo a copertura dei servizi regolati;
- e) consenta di ottenere, a livello nazionale, un gettito tariffario da parte dei clienti domestici identico a quello che si sarebbe ottenuto applicando la tariffa D1_T.

5.14 Va rilevato infine che tale struttura, pur nel rispetto dell'obiettivo di cui al punto e) del precedente elenco, richiederà comunque il mantenimento di uno specifico sistema di perequazione per correggere a livello di singola impresa di distribuzione eventuali avanzi o disavanzi di gettito rispetto alla tariffa di riferimento D1_T.

5.15 Le tabelle che seguono descrivono in dettaglio la nuova tariffa domestica e le variazioni di spesa che essa potrebbe comportare rispetto al sistema tariffario attuale. A tal proposito si fa osservare che le variazioni di spesa riportate alla successiva tabella 4 tengono conto dell'applicazione della componente di recupero dell'onere connesso all'introduzione della misura compensativa. Tale componente è stata quantificata sulla base delle ipotesi di scenario illustrate nella successiva Parte VI.

5.16 Sebbene la proposta formulata implichi la necessità per le imprese di aggiornare i propri sistemi di fatturazione al fine di tener conto dell'articolazione dei corrispettivi in quota energia della tariffa di distribuzione anche in relazione alle utenze non residenti e/o con impegno di potenza eccedente i 3 kW, l'Autorità ritiene che l'ampiezza di tali modifiche abbia un impatto tale da non rappresentare elemento di pregiudizio per la tempistica prevista per l'introduzione della revisione tariffaria.

tabella 3 - Valori delle componenti τ_1 , A e UC e dei corrispettivi PCV e PED per le tariffe D2₀₈ e D3₀₈

Componente*	Unità di misura	Tariffa D2 ₀₈	Tariffa D3 ₀₈
Componente τ_1 (netto cov)	cent.€/punto di prelievo/anno	685,81	3.023,18
Componente τ_2	cent.€/kW/anno	600,00	1.386,24
Componente τ_3	cent.€/kWh		
	- fino a 900 kWh/anno	0,15	3,75
	- oltre 900 fino a 1800 kWh/anno	1,50	3,75
	- oltre 1800 fino a 2640 kWh/anno	4,50	4,50
	- oltre 2640 fino a 3540 kWh/anno	7,40	7,40
	- oltre 3540 fino a 4440 kWh/anno	9,50	9,50
	- oltre 4440 kWh/anno	9,50	9,50
Componenti A e UC	cent.€/kWh		3,20
	- fino a 1800 kWh/anno	1,00	
	- oltre 1800 fino a 3540 kWh/anno	2,80	
	- oltre 3540 kWh/anno	3,20	
Componente A ₆	cent.€/kW/anno	173,64	173,64

Elemento τ_j (cov)	cent.€/punto di prelievo/anno	214,19	214,19
Corrispettivo PED	cent.€/kWh	8,90	8,90
Componente UC_S	cent.€/kWh	0,13	0,13


*Corrispettivi in vigore per il IV trimestre 2007, aggiornati mediante la deliberazione 27 settembre 2007, n. 238/07.

tabella 4 - Variazioni attese nella spesa annua per i clienti in caso di applicazione delle tariffe D2₀₈ e D3₀₈ (netto imposte)

Consumo annuo	Variazioni attese nella spesa annua		Variazioni attese nella spesa annua	
	Confronti D2 ₀₈ / D2 _T		Confronti D3 ₀₈ / D3 _T	
	€	%	€	%
900 kWh/anno	12,09	10,8%	-4,34	-1,9%
1.800 kWh/anno	15,60	7,4%	-6,32	-1,7%
2.200 kWh/anno	13,72	4,9%	-4,20	-1,0%
2.700 kWh/anno	8,47	2,3%	0,31	0,1%
3.000 kWh/anno	-7,46	-1,7%	11,20	2,0%
3.200 kWh/anno	-18,08	-3,7%	18,46	3,1%
3.600 kWh/anno	-37,62	-6,4%	34,12	5,1%
4.000 kWh/anno	-47,50	-6,9%	56,24	7,7%
4.400 kWh/anno	-57,38	-7,3%	78,36	9,9%
5.000 kWh/anno	-27,40	-3,1%	111,54	12,5%
5.400 kWh/anno	-5,28	-0,6%	133,66	14,0%

5.17 La spesa annua è da intendersi riferita all'applicazione delle componenti tariffarie in vigore nel IV trimestre 2007. Si fa osservare che la spesa finale contempla anche l'applicazione della componente per i miglioramenti di continuità - UC_6 - inclusa implicitamente nelle tariffe $D2_T$ e $D3_T$, nonché dell'aliquota di recupero dell'onere derivante dall'introduzione delle compensazioni sociali (componente UC_5).

figura 1 - Andamento della spesa annua per clienti con 3 kW di potenza impegnata (netto imposte)



Considerazioni sulla proposta formulata

5.18 Rispetto alle ipotesi formulate in occasione dei precedenti documenti per la consultazione, la proposta formulata prevede:

- a) l'applicazione di un'aliquota in quota energia a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura, differenziata per scaglioni progressivi di consumo annuo anche per le utenze non residenti e/o con impegno di potenza superiore a 3 kW;
- b) la rimodulazione delle componenti A_2 , A_3 , A_4 , A_5 e della componente UC_4 , già differenziate per scaglioni di consumo per le utenze con tariffa $D2_T$, in un'ottica di stretta progressività delle aliquote applicate.

5.19 Rispetto al conseguimento degli obiettivi che l'Autorità intende perseguire nella revisione delle tariffe di fornitura dell'energia elettrica applicata alle utenze domestiche, la proposta formulata:

- a) non pregiudica l'attuale grado di trasparenza del sistema tariffario;
- b) migliora la coerenza tra prezzo e costo del servizio (almeno in relazione alle quote fisse, per punto di prelievo e per kW di potenza impegnata);
- c) introduce elementi di sostegno all'uso efficiente delle risorse energetiche disincentivando i consumi eccessivi;
- d) minimizza l'impatto della manovra tariffaria sia sui costi delle famiglie numerose con consumi elevati e impegno di potenza fino a 3 kW, sia su quelli dell'utente domestico medio;

e) non pregiudica nella sostanza l'economicità della gestione amministrativa del sistema tariffario.

- 5.20 La proposta formulata impone ai clienti ai quali sarà applicata la tariffa D2₀₈ e caratterizzati da consumi medio-bassi (non oltre i 1800 kWh/anno) incrementi di spesa non eccessivamente onerosi, soprattutto in considerazione dell'attuale entità del trasferimento di risorse sottostante.
- 5.21 La medesima proposta consente inoltre di contenere le variazioni sulla spesa dell'utente domestico medio, in corrispondenza di una soglia di consumo annuo pari a 2.700 kWh, sia per le utenze alle quali sarà applicata la tariffa D2₀₈ (+2,3%), sia per quelle a cui sarà applicata la tariffa D3₀₈, per le quali la spesa risulta effettivamente invariata.
- 5.22 All'aumentare dei consumi, la proposta tariffaria garantisce, per le utenze a cui sarà applicata la tariffa D2₀₈, risparmi di spesa crescenti fino al raggiungimento di soglie di consumo annuo pari a circa 5.400 kWh, mentre contiene entro la soglia del 14% gli aggravii che viceversa caratterizzeranno le utenze alle quali sarà applicata la tariffa D3₀₈.
- 5.23 Per contro, è necessario rilevare come la struttura tariffaria proposta perpetui di fatto un criterio di agevolazione indifferenziata che, sommato all'effetto determinato dall'introduzione delle misure di compensazione sociale, comporta un aumento delle sovvenzioni incrociate tra gli utenti del segmento domestico.
- 5.24 Come anticipato al punto 5.7, la proposta tariffaria formulata va intesa come il primo di una serie di avvicinamenti verso soluzioni tariffarie maggiormente coerenti con i costi sottostanti l'erogazione dei servizi regolati, da attuare gradualmente durante il periodo regolatorio 2008-2011.
- 5.25 Al fine di preservare i segnali di dissuasione verso usi non efficienti delle risorse energetiche, l'Autorità ritiene tuttavia opportuno che tale percorso debba essere inteso nel senso di un avvicinamento piuttosto che di una convergenza *strictu sensu* ai livelli stabiliti per la tariffa di riferimento, con conseguente mantenimento, anche a regime, di una tariffa differenziata almeno secondo due scaglioni di potenza impegnata.

Spunti per la consultazione

- S1 In relazione alla ipotesi di revisione tariffaria formulata, si invita a voler fornire commenti ed eventuali ulteriori elementi di valutazione ritenuti utili ai fini delle future decisioni dell'Autorità in materia.
- S2 Si condivide l'ipotesi di previsione di progressivo avvicinamento delle tariffe D2_T e D3_T verso strutture caratterizzate da maggior aderenza ai costi sottostanti l'erogazione del servizio, anche al fine di ridurre il trasferimento di risorse tra i diversi segmenti di clientela? In caso affermativo, si condivide che questo avvicinamento debba avvenire nell'arco di 4 anni e che la soluzione finale prefiguri ancora tariffe differenziate per almeno due scaglioni di potenza impegnata?

SEZIONE II

PARTE III

Tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico

6 Premessa

- 6.1 Come accennato al punto 1.9 del presente documento, in data 11 ottobre 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità lo schema di decreto *compensazioni sociali*.
- 6.2 Tale schema di decreto:
- a) individua i criteri generali per la definizione della misura compensativa per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti in condizioni di disagio economico ovvero in gravi condizioni di salute;
 - b) prevede l’utilizzo, quale strumento di selezione per l’accesso, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE), stabilendo il diritto a godere della misura compensativa per i nuclei famigliari il cui livello di ISEE sia non superiore a 7.500 euro;
 - c) dispone che la compensazione sia commisurata al numero di componenti del nucleo familiare e sia tale da garantire indicativamente un risparmio pari al 20% della spesa complessiva sostenuta dall’utente medio per la fornitura di energia elettrica;
 - d) individua criteri generali di compensazione per i clienti utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento dell’esistenza in vita, sancendo la cumulabilità di tale agevolazione con quella concessa per le situazioni di disagio economico;
 - e) assegna ai Comuni il ruolo di ente collettore delle richieste di ammissione alla compensazione;
 - f) dispone che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto siano inclusi tra gli oneri generali afferenti il sistema elettrico.
- 6.3 Il medesimo schema di decreto affida all’Autorità la risoluzione di alcuni aspetti di carattere tecnico-applicativo quali:
- a) la definizione dell’ammontare della compensazione alla spesa sostenuta dai clienti che versano in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute e la parallela definizione dell’ammontare dell’aliquota della componente tariffaria deputata a compensare l’onere posto in capo al sistema
 - b) la definizione delle modalità applicative di tali misure, contemperando le esigenze di protezione della clientela “vulnerabile” con il graduale superamento degli effetti dei meccanismi redistributivi insiti nell’attuale struttura tariffaria, mitigando le conseguenze economiche sulle categorie di clienti negativamente interessati dalla revisione tariffaria;
 - c) l’individuazione del soggetto della filiera elettrica competente a ricevere le certificazioni della titolarità a godere della compensazione, nonché le modalità di erogazione, cioè di trasferimento, della medesima ai clienti finali;
 - d) la possibilità che vengano definiti meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell’applicazione delle compensazioni previste dal Decreto medesimo.
- 6.4 In coerenza con quanto indicato nelle precedenti fasi di consultazione e secondo quanto confermato dallo schema di decreto *compensazioni sociali*, vengono individuate due

principali categorie di clienti domestici che presentano caratteristiche di particolare vulnerabilità che possono giustificare interventi di tutela speciale:

- a) i clienti in condizioni di disagio economico;
- b) i clienti in gravi condizioni di salute.

6.5 La presente parte, riprende le valutazioni già espresse dall’Autorità in occasione della consultazione 18 gennaio 2007 e delinea alcuni sviluppi ulteriori in ordine alle problematiche di carattere applicativo connesse in particolare alle fasi di introduzione e gestione del meccanismo di tutela compensativa.

7 Tutela tramite meccanismo di tipo compensativo

7.1 L’Autorità, anche alla luce delle risultanze della consultazione del 2003, delle precedenti fasi di consultazione, e delle disposizioni contenute nello schema di decreto, è orientata a definire il meccanismo di tutela dei clienti in condizioni di disagio economico nella forma di compensazione *ad hoc*, ovvero di un trasferimento annuo in somma fissa da concedere al cliente finale in possesso dei requisiti fissati dal legislatore per l’accesso al sistema di tutela.

7.2 Ai fini del sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico, in altri termini, si ritiene preferibile un meccanismo di tipo compensativo, consistente nel riconoscimento di un “bonus” sulla bolletta di fornitura dell’energia elettrica, e dimensionato in maniera tale da garantire un risparmio orientativamente pari al 20% della spesa finale dell’utente domestico medio.

7.3 Il “bonus” riconosciuto ai clienti in stato di disagio economico con non più di 3 kW di potenza impegnata, verrebbe quantificato ed aggiornato su base annuale, fissandone il livello in maniera tale da risultare equivalente a circa il 20% della spesa che l’utente medio sostiene per le quote fisse (per punto di prelievo e per potenza), nonché per le quote variabili (sia per costi di trasmissione, distribuzione e misura che per costi di produzione dell’energia elettrica e per gli oneri generali, ivi inclusa la componente di recupero dell’onere derivante dalle compensazioni sociali); tale bonus risulterà differenziato in funzione della numerosità del nucleo familiare.

7.4 Coerentemente con l’impostazione adottata nelle precedenti fasi di consultazione, si ritiene opportuno limitare la concessione dell’agevolazione alle forniture con potenza impegnata non superiore a 3 kW.

7.5 Il meccanismo compensativo, così come descritto, risulta:

- a) compatibile con il principio di unicità della tariffa elettrica a livello nazionale e con la liberalizzazione del mercato;
- b) trasparente e facilmente comprensibile da parte dei clienti agevolati;
- c) in grado di mantenere sostanzialmente intatto il segnale di prezzo implicitamente contenuto nella struttura di prezzi della tariffa per la generalità dell’utenza.

7.6 Il prosieguo del documento sarà incentrato, da un lato, nella risoluzione delle criticità emerse nel corso delle precedenti fasi di consultazione e, dall’altro, nell’illustrazione di possibili modalità applicative dei meccanismi.

7.7 Con riferimento alle criticità segnalate dai diversi portatori di interesse, risultano degne di nota le seguenti tematiche:

- a) compatibilità con il quadro normativo nazionale e comunitario in termini di rispetto del principio di unicità della tariffa e di compatibilità con l’assetto di libero mercato assunto dal segmento domestico a partire dal 1 luglio;

- b) coinvolgimento minimo per le imprese esercenti il servizio di vendita (sia in assetto di libero mercato che in regime di maggior tutela), per le quali il meccanismo risulti essere *passante*;
- c) definizione delle responsabilità gravanti in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti con particolare riferimento ai flussi informativi tra il soggetto collettore delle richieste di ammissione (nella fattispecie, in primis, i Comuni) e il soggetto erogatore;
- d) valutazione di eventuali riflessi in termini di riservatezza dei dati personali e gestione di informazioni “sensibili”;
- e) identificazione univoca del punto di fornitura ammesso al godimento della compensazione;
- f) definizione della compensazione per numerosità del nucleo familiare;

7.8 Le criticità rilevate nel precedente elenco hanno guidato l’Autorità nella formulazione della propria proposta in merito alle modalità di applicazione della misura compensativa, come descritta nella successiva Parte V.

Spunti per la consultazione

S3 Ai fini dell’implementazione del meccanismo compensativo, si ritiene vi siano criticità ulteriori rispetto a quelle elencate al paragrafo 7.7? Se sì, quali?

PARTE IV

Tutela per clienti domestici in gravi condizioni di salute

8 Premessa

- 8.1 Lo schema di decreto *compensazioni sociali* ha ritenuto opportuno introdurre un sistema di agevolazione tariffaria anche per coloro che utilizzano presso il domicilio apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica.
- 8.2 L'intervento regolatorio ha come obiettivo quello di neutralizzare gli aggravati di spesa che i medesimi clienti disagiati sostengono a causa dell'utilizzo di apparecchiature di cura domiciliari a funzionamento elettrico.
- 8.3 Poiché la tutela prevista per i clienti che versano in condizioni di disagio economico e quella proposta per i clienti che utilizzano apparati di cura risponde ad esigenze di tutela diverse ma potenzialmente cumulabili, l'orientamento dell'Autorità, anche in coerenza con le disposizioni del citato schema di decreto, è che i due meccanismi di agevolazione possano essere attribuiti al medesimo soggetto ma essere concessi anche separatamente.
- 8.4 Il presente capitolo riprende alcune delle valutazioni effettuate in occasione della consultazione 18 gennaio 2007, con particolare riferimento agli obiettivi che sarà necessario conseguire attraverso l'introduzione di tale forma di tutela.
- 8.5 Il medesimo documento 18 gennaio aveva ipotizzato in particolare l'introduzione di misure di tutela per le gravi condizioni di salute tali da:
- a) non porre barriere all'accesso alla tutela legate alla potenza impegnata;
 - b) garantire la copertura dei maggiori oneri connessi ad impegni di potenza eccedenti i 3 kW;
 - c) neutralizzare (del tutto o in parte) gli effetti negativi indotti da strutture tariffarie che contemplino costi marginali dell'energia elettrica crescenti al crescere dei consumi.
- 8.6 In esito a tale fase di consultazione, gli operatori hanno manifestato sostanziale convergenza verso le proposte contenute nel documento, tanto in relazione alle categorie di utenti da agevolare, quanto in relazione agli obiettivi da conseguire mediante tale specifico meccanismo di tutela.

9 Criteri di selezione degli aventi diritto

- 9.1 L'intervento a tutela dei clienti in gravi condizioni di salute presenta quale principale criticità l'individuazione dei soggetti meritevoli di tutela.
- 9.2 L'assenza di una normativa che stabilisca, in maniera univoca, le tipologie di malati che utilizzano apparecchiature di cura domiciliari a funzionamento elettrico, rende difficile la creazione della categoria dei soggetti da tutelare attraverso la disposizione in esame.
- 9.3 Da tale problematica derivano poi:
- a) l'impossibilità di individuare a priori una lista completa dei macchinari che possono essere installati a domicilio;
 - b) la difficoltà di stabilire i consumi medi delle apparecchiature domiciliari;
 - c) la difficoltà di individuare il numero dei clienti meritevoli di tutela.

- 9.4 La normativa di riferimento per i soggetti diversamente abili è la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 che stabilisce norme in tema di assistenza, integrazione sociale e diritti dei soggetti portatori di handicap. La disposizione menzionata, tuttavia, non individua categorie di malati in base all'utilizzo presso il proprio domicilio di apparecchiature di cura a funzionamento elettrico.
- 9.5 La legge riconosce i soggetti aventi diritto ad un'assistenza particolare, come coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che causano difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Rientrano quindi nella definizione numerose tipologie di "malati", quali invalidi, non vedenti e sordomuti, soggetti affetti da trisomia, soggetti affetti da autismo, ecc.
- 9.6 La difficoltà ad individuare i soggetti meritevoli di specifica tutela è emerso anche nell'ambito della definizione del "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" (di seguito: PESSE) relativamente all'interrompibilità dei soggetti che utilizzano particolari apparecchiature di supporto vitale a funzionamento elettrico.
- 9.7 L'Autorità è intervenuta relativamente alla tutela dei soggetti che utilizzano apparecchiature di cura domiciliari a funzionamento elettrico con la deliberazione n. 200/99³. Con tale deliberazione si stabilisce che gli esercenti non possono effettuare la sospensione della fornitura per morosità, ai clienti che utilizzino l'energia elettrica per il funzionamento di apparati di cura.
- 9.8 Con riferimento all'individuazione dei soggetti che dovranno rientrare nell'ambito di tale specifico meccanismo di tutela, l'Autorità, in attesa che i competenti organi sanitari definiscano un *set* di regole precise, ritiene che l'accesso alla compensazione per gravi motivi di salute dovrebbe essere garantito ai soggetti che:
- a) siano in possesso di certificazione, da parte di un medico specialista della competente Azienda Sanitaria Locale, che testimoni la necessità di utilizzo di macchine in funzionamento continuo indispensabili per il mantenimento in vita del paziente;
 - b) siano esclusi dalle procedure di distacco programmato previste nell'ambito di applicazione del PESSE.

10 Meccanismi specifici per clienti domestici in gravi condizioni di salute

- 10.1 Dagli incontri avuti con alcune delle federazioni rappresentative dei soggetti diversamente abili, è emerso che la maggior onerosità appare essere connessa in particolare alle maggiori necessità in termini di impegno di potenza mentre i consumi restano contenuti in un intervallo di consumo medio, anche se spostati verso il limite superiore di tale intervallo.
- 10.2 Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che sia possibile intervenire:
- a) eliminando il limite sulla potenza impegnata per i clienti domestici in gravi condizioni di salute che rientrino anche nella fascia di tutela prevista per i clienti in stato di disagio economico;
 - b) prevedendo la compensazione del maggior onere in quota fissa connesso al maggior impegno di potenza rispetto al limite dei 3 kW, e comunque non superiori a 6 kW;
 - c) compensando parzialmente gli effetti negativi della progressività tariffaria legati ai maggiori consumi.

³ Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modifiche e integrazioni.

- 10.3 Per quanto riguarda il maggior impegno di potenza, la variazione dei costi fissi porterebbe a garantire al cliente disagiato una compensazione di importo pari a circa 60 euro (ipotizzando un impegno di potenza pari a 6 kW).
- 10.4 Per quanto riguarda invece la progressività tariffaria, essa potrebbe comportare una compensazione ulteriore pari a circa 25 euro, valutata come incidenza della progressività sulla spesa del cliente finale nella fascia di consumo tra i 2640 e i 3540 kWh annui
- 10.5 Tuttavia, in mancanza di una stima sufficientemente attendibile in merito al numero di utenze potenzialmente assoggettabili a tale meccanismo di tutela, resta difficilmente quantificabile l'onere aggiuntivo determinato da tali compensazioni in capo al sistema e la conseguente necessità di extra-gettito da coprire mediante l'applicazione della componente UC_s .

Spunti per la consultazione

- S4 In merito ai criteri di selezione dei clienti in gravi condizioni di salute da sottoporre a particolare tutela, si invita a voler fornire eventuali ulteriori elementi di valutazione.
- S5 Si condivide quanto espresso in merito ai possibili meccanismi di tutela proposti per i clienti che versano in gravi condizioni di salute? Motivare la risposta.

PARTE V

Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute

11 Premessa

11.1 Tanto nell'ambito della consultazione del 2003, quanto nell'ambito delle altre due fasi attivate nel corso dell'anno 2007, particolare criticità è stata segnalata dai diversi portatori di interesse alle modalità di gestione amministrativa del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute.

11.2 Sulla base dell'attuale formulazione dello schema di decreto *compensazioni sociali*, l'Autorità ritiene che il processo di ammissione al meccanismo di tutela compensativa potrebbe essere così organizzato:

I) Presentazione della domanda:

il cittadino-cliente finale del servizio elettrico presenta la propria domanda di ammissione al meccanismo di tutela compensativa al Comune di residenza fornendo:

- la dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, ovvero l'attestazione ISEE rilascia dall'ente autorizzato;
- il codice fiscale;
- copia dell'ultima bolletta relativa al servizio elettrico;
- l'eventuale certificazione medica attestante la necessità di utilizzo di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica, con l'indicazione del periodo di prescrizione;
- per le sole apparecchiature di cui sopra, indicazione del tipo/marca di apparecchiatura utilizzata, della sua ubicazione e copia delle caratteristiche elettriche della medesima apparecchiatura.

II) Analisi della domanda:

il Comune provvede a verificare:

- la sussistenza dei dati forniti, ivi compresa la numerosità del nucleo familiare;
- l'ammissibilità dell'agevolazione con riferimento alla soglia dell'indicatore ISEE stabilita dal Legislatore;
- la condizione di residenza del richiedente nel punto di fornitura.

In caso di esito positivo il Comune rilascia al richiedente un'attestazione in cui dovranno essere esplicitati:

- il buon esito della domanda;
- il punto di fornitura e la numerosità del nucleo familiare rilevanti ai fini della compensazione;
- la data di trasmissione delle informazioni al distributore, la data di decorrenza dell'agevolazione e la data di scadenza della medesima agevolazione.

Qualora sia ritenuto opportuno, l'Autorità potrebbe provvedere a definire un formato di attestazione unificato, la cui compilazione sarà posta a carico dei Comuni.

L'Autorità ritiene inoltre che i Comuni debbano ricoprire un ruolo attivo nella gestione del procedimento e che, in particolare, debbano predisporre opportune procedure atte a segnalare al cliente finale agevolato la scadenza del diritto, nonché procedure per la verifica della persistenza dei requisiti che hanno generato il diritto.

III) Comunicazione al distributore di energia elettrica:

il Comune, con cadenza mensile, aggiorna e rende disponibile al distributore territorialmente competente l'elenco dei clienti finali che hanno diritto a godere della compensazione, tenendo conto dei clienti che abbiano presentato una nuova domanda, richiesto il rinnovo del beneficio, ovvero siano decaduti dal diritto.

In tale elenco dovranno essere altresì indicati

- il nome e l'indirizzo del cliente;
- il codice fiscale del cliente;
- il numero di presa e/o di contratto a cui si riferisce l'agevolazione;
- il numero di componenti il nucleo familiare;
- la data di presentazione della domanda da parte del cliente e di scadenza dell'agevolazione.

IV) Attivazione del meccanismo di tutela:

l'impresa di distribuzione, entro la seconda fatturazione successiva all'inserimento di una nuova agevolazione nell'elenco aggiornato dai Comuni o dalla modifica delle caratteristiche di un'agevolazione esistente, attiva il meccanismo di compensazione, ovvero modifica l'importo della compensazione da erogare, a favore dei clienti aventi diritto, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'aggiornamento dell'elenco. Rimane in capo alla medesima impresa distributrice la verifica che il livello di potenza impegnata risulti effettivamente non superiore a 3 kW, la condizione di residenza nel punto di fornitura e l'eventuale esclusione del punto di fornitura dalle procedure di distacco programmato (per i clienti che versano in gravi condizioni di salute). L'agevolazione ha validità pari a 12 mesi a partire dal mese $n+3$ dalla data di presentazione della richiesta del cliente finale.

V) Trasferimento al cliente finale:

L'impresa esercente il servizio di vendita è tenuta a trasferire integralmente l'agevolazione al cliente finale, applicando la compensazione all'importo complessivamente dovuto dal cliente finale in relazione ai servizi regolati, fornendone separata evidenza.

In altri termini, il cliente finale si vedrà applicato in fattura un importo pari all'importo che avrebbe pagato per i consumi corrispondenti al periodo di fatturazione, con una voce di "storno" pari all'ammontare della quota parte di compensazione annua, riconosciuta, per il medesimo periodo, dal distributore alla società di vendita.

VI) Obblighi del cliente finale:

Il cliente finale è tenuto a segnalare al Comune, entro il mese successivo all'evento, ogni eventuale variazione che modifichi o abbia fatto decadere il diritto alla compensazione. La mancata ottemperanza si ritiene dovrebbe comportare, nei confronti del medesimo cliente finale, l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo potrebbe essere destinato dall'impresa distributrice al *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio*, istituito presso la Cassa.

A titolo esemplificativo, tale sanzione potrebbe essere commisurata alla restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate del 20%.

12 L'introduzione della misura compensativa: criticità e soluzioni metodologiche

12.1 La procedura schematizzata in precedenza impone la risoluzione di alcuni aspetti ritenuti particolarmente critici con riferimento alle seguenti fasi del processo:

- a) accesso e durata dell'agevolazione;
- b) gestione e trasferimento delle informazioni;
- c) quantificazione ed aggiornamento dell'importo della compensazione;
- d) erogazione della compensazione agli utenti disagiati;
- e) modalità di copertura dell'onere;
- f) esigenze di perequazione dei ricavi ottenuti dall'impresa distributrice
- g) trattamento della compensazione ai fini fiscali.

Accesso e durata dell'agevolazione

- 12.2 Coerentemente con le attuali disposizioni di legge in materia di validità dell'attestazione ISEE, la procedura descritta dà diritto a godere delle agevolazioni previste per un periodo non superiore a 12 mesi (ovvero per un periodo inferiore nel caso di utilizzo di apparecchiature elettromedicali, qualora per queste ultime sia previsto un utilizzo per periodi inferiori all'anno), con decorrenza a partire dal terzo mese successivo alla data di attestazione ISEE.
- 12.3 L'Autorità è orientata a prevedere che il diritto decada automaticamente in mancanza di richiesta di rinnovo, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza, da parte del cliente interessato al Comune. A tal proposito appare essenziale l'assunzione da parte di Comuni, imprese di distribuzione e di vendita, di un ruolo attivo quantomeno sotto il profilo della tempestiva comunicazione al cliente finale della scadenza del periodo di validità dell'agevolazione.
- 12.4 Con riferimento alla tempistica di presentazione delle domande, l'Autorità è orientata a prevedere la creazione di un sistema ad accesso "continuo" che consenta al cittadino-utente disagiato la possibilità di accedere in qualunque momento dell'anno. L'Autorità, inoltre, ritiene che i benefici garantiti dalla compensazione debbano avere una durata non superiore a 12 mesi e di conseguenza decadano in mancanza di rinnovo della richiesta.
- 12.5 In termini applicativi, tale soluzione consisterebbe nel creare un flusso di accessi (e uscite) dei beneficiari dal meccanismo compensativo continuo nel tempo. Questa soluzione richiede, da un lato, il mantenimento di un canale informativo "dedicato" e costante tra l'ente collettore delle domande e l'ente erogatore della compensazione, ma, dall'altro, permette di evitare periodi di "affollamento" delle domande, difficilmente gestibile con riferimento al tempestivo rispetto dei diritti del richiedente.

Spunti per la consultazione

S6 Si condividono le valutazioni effettuate al paragrafo 12.4 in merito alle modalità di regolazione dell'accesso da parte dei clienti disagiati al meccanismo compensativo? In caso di risposta negativa, quale altro sistema è ritenuto più idoneo? Motivare la preferenza.

Gestione e trasferimento delle informazioni

- 12.6 Ai fini della gestione e del trasferimento delle informazioni tra ente collettore e ente erogatore, appaiono rilevanti le seguenti criticità:
- a) istituzione di canali di comunicazione tra ente collettore ed ente erogatore a carattere permanente che consentano il tempestivo trasferimento delle informazioni rilevanti al fine di non creare eccessivo ritardo tra il momento della richiesta dell'agevolazione e quello della materiale erogazione al cliente finale disagiato;

- b) chiara definizione delle responsabilità nella gestione delle informazioni e della tempistica prevista per la trasmissione di queste ultime dal soggetto collettore al soggetto erogatore e nell'attivazione del meccanismo, da parte di quest'ultimo, a beneficio del cliente finale disagiato;
 - c) codifica di dettaglio delle problematiche relative a eventuali variazioni di residenza, delle condizioni di disagio e al rinnovo dell'agevolazione.
- 12.7 A tal proposito l'Autorità ritiene che debba essere predisposto un canale informatico unificato a livello nazionale attraverso il quale sia le imprese di distribuzione che i Comuni possano scambiarsi le relative informazioni.
- 12.8 Tale piattaforma informatica dovrebbe prevedere almeno le seguenti funzionalità:
- a) una sezione in cui il Comune con cadenza almeno mensile inserisce i nuovi clienti da agevolare, i rinnovi, le cessazioni, le eventuali segnalazioni di infrazione;
 - b) un elenco aggiornato dei clienti attivi per Comune il cui aggiornamento sia in funzione delle segnalazioni di cui al punto precedente o della naturale scadenza dell'agevolazione;
 - c) la possibilità per l'impresa distributrice di accedere in lettura agli elenchi relativi ai Comuni di propria pertinenza sia con riferimento agli aggiornamenti mensili che agli archivi aggiornati.
- 12.9 A tale proposito l'Autorità ritiene che debba essere avviato uno specifico tavolo di lavoro tra rappresentanze delle imprese di distribuzione e dei Comuni al fine di portare a termine l'implementazione della piattaforma di cui al punto precedente con una tempistica coerente con l'avvio delle misure compensative.

Spunti per la consultazione

- S7 Si ritiene vi siano ulteriori aspetti, in relazione ai meccanismi di gestione e trasferimento delle informazioni non adeguatamente evidenziati? Se sì, quali?.
- S8 Si invita a voler fornire una stima dei tempi necessari per la realizzazione della piattaforma di comunicazione.

Quantificazione ed aggiornamento dell'importo della compensazione

- 12.10 In relazione alla quantificazione dell'importo della compensazione, coerentemente con l'impostazione prevista dallo schema di decreto *compensazioni sociali*, l'Autorità è orientata a commisurare tale compensazione in modo che essa comporti un risparmio all'incirca pari al 20% della spesa complessivamente sostenuta dall'utente medio.
- 12.11 In altri termini la compensazione verrà commisurata in maniera tale da garantire all'utente tipo (con consumi pari a 2.700 kWh annui) un risparmio sul costo medio del kWh indicativamente pari al 20%.
- 12.12 L'importo così determinato sarà poi differenziato in ragione del numero di componenti del nucleo familiare, raggruppati sulla base della seguente ripartizione:
- nuclei da 1 a 2 componenti;
 - nuclei da 3 a 4 componenti;
 - nuclei con più di 4 componenti.

Maggiori elementi di dettaglio in tal senso verranno forniti nella successiva Parte VI.

- 12.13 L'obiettivo di risparmio indicativo previsto con riferimento all'utente medio dal decreto *compensazioni sociali*, consente di individuare una forte correlazione tra il tipo di struttura

tariffaria che verrà applicata a seguito della revisione tariffaria oggetto del presente documento e la quantificazione della compensazione.

- 12.14 In attuazione dell'obiettivo di risparmio richiesto, sembra di poter affermare che maggiore sarà il prezzo pagato dal cliente non agevolato, più consistente dovrà essere la compensazione che sarà necessario erogare al cliente finale disagiato.
- 12.15 Altra criticità ritenuta particolarmente rilevante riguarda invece la modalità con la quale l'importo della compensazione verrà aggiornato. A tal proposito, l'Autorità ritiene che tale aggiornamento possa avvenire con cadenza annuale, in coincidenza con gli aggiornamenti della tariffa di trasporto che decorrono, usualmente, dall'1 gennaio.
- 12.16 Tali aggiornamenti, essendo basati su una valutazione prospettica dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, sull'aggiornamento della tariffa di trasporto e sulle previsioni di gettito per gli oneri di sistema, consentono di definire la spesa prospettica dell'utente domestico medio e conseguentemente l'ammontare della compensazione.

Spunti per la consultazione

- S9 Si condivide la ripartizione dei nuclei famigliari riportata al punto 12.12 o si ritengono preferibili altre suddivisioni? Motivare la risposta.
- S10 Rispetto al criterio di aggiornamento proposto, si ritengono preferibili altri criteri di aggiornamento? Motivare la preferenza.

Erogazione della compensazione agli utenti disagiati

- 12.17 In tema di erogazione della compensazione, l'Autorità ritiene di poter individuare alcune tematiche rilevanti che meritano approfondimento:
- a) decorrenza dell'erogazione della compensazione;
 - b) modalità di erogazione della compensazione
 - c) decorrenza delle variazioni delle condizioni di disagio (numerosità del nucleo famigliare, valore dell'ISEE) eventualmente manifestatesi durante il periodo di validità del diritto alla compensazione.
- 12.18 In tema di decorrenza, l'Autorità intende prevedere che l'importo annuo stabilito per la compensazione sia corrisposto al cliente disagiato, anche con effetti retroattivi, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione da parte del Comune delle informazioni corrispondenti.
- 12.19 Per ciò che riguarda l'erogazione della compensazione, l'Autorità è orientata a prevedere che la medesima sia applicata al cliente disagiato in quote mensili e corrisposta con la medesima tempistica prevista dagli attuali cicli di fatturazione. In altri termini, il cliente ammesso al meccanismo compensativo, da un lato verrebbe fatturato con l'applicazione della tariffa domestica "base" e, dall'altro, nell'ambito della medesima fatturazione, si vedrebbe applicare (con separata evidenza) la compensazione.
- 12.20 Gli esiti della consultazione hanno altresì evidenziato la preoccupazione per gli operatori che la compensazione periodicamente applicata dal distributore sia non superiore all'importo complessivamente dovuto dal cliente finale in relazione al medesimo periodo.
- 12.21 A tal proposito, l'Autorità ritiene che per ogni periodo di fatturazione l'impresa distributrice possa limitare la compensazione erogata all'importo massimo della fattura presumibilmente applicato al cliente finale. Tale importo massimo è valutato pro-forma secondo le condizioni

di fornitura relative al mercato di maggior tutela, aggiornate periodicamente dall'Autorità. L'Autorità non ritiene opportuno prevedere riporti o conguagli nelle fatture successive.

- 12.22 Si fa osservare che la previsione di corresponsione della compensazione per quote mensili, potrebbe consentire di limitare in misura considerevole la criticità rilevata in sede di consultazione, relativamente alle difficoltà di gestione delle agevolazioni nel caso di periodi di validità del diritto che abbraccino intervalli temporali a cavallo tra anni differenti.
- 12.23 L'Autorità ritiene inoltre che le medesime compensazioni possano essere erogate secondo il criterio *pro-die*. Tale previsione si ritiene potrebbe consentire di minimizzare le difficoltà legate, ad esempio, ai casi di cessazione del contratto da parte del cliente disagiato nel corso del periodo.

Spunti per la consultazione

- S11 Si condivide l'ipotesi di erogazione da parte dell'impresa di distribuzione di erogazione della compensazione fino a concorrenza del costo, calcolato pro-forma, che il cliente finale dovrebbe pagare per l'energia consumata nel periodo di fatturazione?
- S12 Si condivide l'ipotesi di non prevedere forme di riporto/conguaglio di eventuali quote di compensazione eccedenti la quota erogata o dovute per variazioni tariffarie retroattive?

Modalità di copertura dell'onere derivante dall'introduzione della misura compensativa

- 12.24 Con riferimento alle modalità di copertura dell'onere connesso alla presenza dei meccanismi di protezione sociale, lo schema di decreto *compensazioni sociali* prevede che gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al settore elettrico.
- 12.25 Il medesimo schema di decreto prevede pertanto l'istituzione di una nuova componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, domestica e no, che alimenterà il Conto compensazioni sociali istituito presso la Cassa, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano la compensazione.
- 12.26 Dagli esiti della consultazione 18 gennaio 2007 è emersa inoltre la preoccupazione delle imprese di distribuzione in merito alla tempistica prevista per il *settlement* delle partite legate all'erogazione delle compensazioni ai clienti finali e al corrispondente recupero di tali partite mediante la componente UC_S .
- 12.27 A tal proposito, al fine di limitare l'esposizione finanziaria delle imprese di distribuzione, l'Autorità è orientata a prevedere forme di compensazione delle partite dare/avere verso la Cassa.
- 12.28 Sarà pertanto possibile per l'impresa distributrice, in occasione dei versamenti relativi alla generalità degli oneri generali, trattenere la quota parte del gettito derivante dall'applicazione della componente UC_S , per un ammontare pari alle compensazioni complessivamente erogate ai propri clienti disagiati nel periodo considerato.

Spunti per la consultazione

S13 Si condivide il criterio di compensazione proposto per il *settlement* delle partite economiche di competenza delle imprese di distribuzione?

Implicazioni fiscali

12.29 Al fine di garantire i risparmi prefigurati dallo schema di decreto, l'Autorità ritiene che la compensazione debba essere applicata all'importo complessivamente dovuto dal cliente finale disagiato prima dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; pertanto la base imponibile, ai fini IVA, dovrebbe essere valutata al netto della compensazione.

12.30 Per contro, a parere dell'Autorità, le imposte erariali e le addizionali locali dovrebbero continuare a essere applicate a prescindere dalla presenza della compensazione di cui al presente documento di consultazione.

Spunti per la consultazione

S14 Si condivide il criterio di applicazione della fiscalità proposto ai precedenti punti 12.29e 12.30?

PARTE VI

Quantificazione e recupero dell'onere derivante dall'introduzione delle misure di compensazione sociale

13 Stima dell'impatto derivante dall'introduzione della tutela compensativa

- 13.1 Il presente paragrafo intende fornire alcune valutazioni circa il possibile impatto della revisione tariffaria in termini di risparmio sulla spesa del cliente domestico agevolato e di parallelo aggravio per il cliente che viceversa dovesse trovarsi non solo escluso dal meccanismo di tutela compensativa ma gravato anche del pagamento dell'aliquota di recupero dell'onere UC_S .
- 13.2 Preliminarmente all'esposizione delle considerazioni in materia, può essere utile ribadire che il tipo di struttura tariffaria che sarà implementata a partire dal prossimo anno, determina non solo l'entità dell'aggravio di spesa per la clientela finale non agevolata (ed in particolare per la fascia di clientela attualmente beneficiaria della "tutela di massa" garantita dalla tariffa D2_T), ma anche l'intensità della tutela da garantire alla clientela disagiata determinando, di riflesso, l'entità dell'aliquota di recupero dell'onere gravante su ciascun cliente non agevolato.
- 13.3 La circolarità individuata in precedenza pertanto ha indotto l'Autorità a formulare una proposta tariffaria in grado di rendere sostenibile per il cliente finale non agevolato la transizione verso il nuovo sistema tariffario, senza per questo pregiudicare l'entità dell'ammontare della compensazione da corrispondere agli utenti in stato di disagio.

Determinazione dell'onere complessivo derivante dall'introduzione delle compensazioni sociali

- 13.4 Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dall'applicazione dei meccanismi di tutela oggetto del presente documento, dallo schema di decreto *compensazioni sociali* è possibile desumere gli elementi necessari ad una prima stima.
- 13.5 Dai dati in disponibilità dell'Autorità risulta che la soglia ISEE fissata dal Governo porterebbe ad agevolare, una volta che il meccanismo sia entrato a regime, circa 5,2 milioni di famiglie. Dalle informazioni riportate nella precedente tabella 3, inoltre, è possibile pervenire alla spesa complessivamente sostenuta da un cliente domestico residente con impegno di potenza non superiore a 3 kW e consumi annui pari a 2.700 kWh (utente tipo utilizzato nelle simulazioni dell'Autorità).
- 13.6 L'obiettivo di risparmio posto dal medesimo decreto pari a circa il 20% della spesa complessivamente sostenuta dall'utente domestico medio unitamente alla soglia di ISEE (7.500 euro) fissata per la selezione dei beneficiari consente infatti, considerando la struttura della tariffa "base" che sarà applicata agli utenti non disagiati, di quantificare tale onere in circa 352 milioni di euro.
- 13.7 Come già anticipato nel precedente capitolo 10, infine, tale quantificazione risente in ogni caso delle difficoltà riscontrate nella stima dell'onere derivante dall'introduzione di misure di tutela anche in favore dei soggetti che versano in gravi condizioni di salute.
- 13.8 Benché l'attuale difficoltà di stima della quota parte di onere connessa all'introduzione di tali misure renda di fatto parziale la quantificazione effettuata in questa sede, l'Autorità ritiene che l'ampiezza del numero dei soggetti rientranti nel meccanismo di tutela previsto

per le gravi condizioni di salute sia tale da indurre una variazione in aumento nell'onere complessivo non superiore a 50 milioni di euro, con un effetto complessivo a carico del sistema indicativamente pari a circa 400 milioni di euro.

Differenziazione delle compensazioni per classi di famiglie

- 13.9 Coerentemente con l'ipotesi formulata nel documento 18 gennaio 2007, l'Autorità ritiene che le compensazioni potrebbero essere articolate secondo la seguente ripartizione:
- a) nuclei da 1 a 2 componenti;
 - b) nuclei da 3 a 4 componenti;
 - c) nuclei da 5 o più componenti.
- 13.10 L'obiettivo di risparmio individuato dallo schema di decreto con riferimento all'utente medio utilizzato nelle simulazioni dell'Autorità, consente di individuare un valore di riferimento per la compensazione posto pari a circa 75 euro.
- 13.11 Al fine di ripartire le compensazioni tra le differenti classi di nuclei famigliari da agevolare, in mancanza di dati puntuali aggiornati sul consumo medio di energia elettrica associabile alla differente numerosità dei componenti l'Autorità ritiene di poter associare a ciascun raggruppamento, i consumi medi riassunti nella tabella seguente.

tabella 5 – Consumo medio annuo dei raggruppamenti di famiglie disagiate individuati

Ripartizione famiglie disagiate	Consumo medio (kWh/anno)
Nuclei da 1-2 componente	2200
Nuclei da 3-4 componenti	2700
Nuclei oltre 4 componenti	4000

- 13.12 Il valore di riferimento di cui al precedente punto 13.10, potrebbe pertanto essere ricalibrato per ciascun raggruppamento sulla base del rapporto tra il consumo medio individuato per ciascun raggruppamento, indicato nella tabella precedente, e il consumo associato all'utente tipo utilizzato per la quantificazione dell'onere (2.700 kWh/anno).
- 13.13 Sulla base di tale ipotesi di scenario, le agevolazioni da concedere a ciascun raggruppamento potrebbero assumere gli importi evidenziati nella tabella successiva.

tabella 6 - Quantificazione della compensazione per ciascun raggruppamento di famiglie

Ripartizione famiglie disagiate	Valore dell'agevolazione (Euro/anno)
Nuclei da 1-2 componente	54
Nuclei da 3-4 componenti	75
Nuclei oltre 4 componenti	120

- 13.14 La tabella sottostante riporta, sulla base delle ipotesi effettuate, il valore della spesa "netta" (ossia la spesa determinata dal pagamento della tariffa domestica D2₀₈ a cui viene sottratto il valore della compensazione ricevuta) che un utente che dovesse ricadere nella c.d. "fascia sociale" si troverebbe a sostenere in caso di applicazione della compensazione. Sotto tali ipotesi, i risparmi che le diverse classi di famiglie agevolare conseguirebbero in relazione ai rispettivi consumi medi ipotizzati, variano tra al 18% e il 20% del valore della spesa, rispettando nella sostanza l'obiettivo posto dallo schema di decreto *compensazioni sociali*.

tabella 7 - Spesa annua pro-capite per le utenze domestiche (netto imposte)

Consumo annuo	<i>D2₀₈</i>	<i>DS 1-2</i>	<i>DS 3-4</i>	<i>DS >4</i>
	€	€	€	€
900 kWh/anno	124,01	70,01	49,01	4,01
1.800 kWh/anno	227,96	173,96	152,96	107,96
2.200 kWh/anno	293,36	239,36	218,36	173,36
2.700 kWh/anno	376,97	322,97	301,97	256,97
3.000 kWh/anno	435,32	381,32	360,32	315,32
3.200 kWh/anno	474,22	420,22	399,22	354,22
3.500 kWh/anno	532,57	478,57	457,57	412,57
4.000 kWh/anno	640,40	586,40	565,40	520,40
4.400 kWh/anno	727,40	673,40	652,40	607,40
5.000 kWh/anno	857,90	803,90	782,90	737,90
5.400 kWh/anno	944,90	890,90	869,90	824,90

tabella 8 – Risparmi per le classi di famiglie disagiate rispetto alle condizioni di fornitura della D2₀₈

Consumo annuo	<i>DS 1-2</i>	<i>DS 3-4</i>	<i>DS >4</i>
	€	€	€
900 kWh/anno	-44%	-60%	-97%
1.800 kWh/anno	-24%	-33%	-53%
2.200 kWh/anno	-18%	-26%	-41%
2.700 kWh/anno	-14%	-20%	-32%
3.000 kWh/anno	-12%	-17%	-28%
3.200 kWh/anno	-11%	-16%	-25%
3.500 kWh/anno	-10%	-14%	-23%
4.000 kWh/anno	-8%	-12%	-19%
4.400 kWh/anno	-7%	-10%	-16%
5.000 kWh/anno	-6%	-9%	-14%
5.400 kWh/anno	-6%	-8%	-13%

Spunti per la consultazione

S15 Si condividono i consumi medi ipotizzati in relazione alla differente ripartizione dei nuclei famigliari? Motivare la risposta.

S16 Si condivide la metodologia prevista per la quantificazione delle compensazioni da corrispondere ai diversi raggruppamenti di nuclei famigliari individuati? In caso negativo , si invita a voler fornire ulteriori elementi utili per le valutazioni finali dell’Autorità.

Quantificazione dell’aliquota di recupero dell’onere derivante dalle compensazioni sociali

13.15 Come già anticipato nelle premesse alla Parte III del presente documento, lo schema di decreto *compensazioni sociali* dispone che gli oneri derivanti dall’introduzione delle misure di tutela per i clienti in stato di disagio siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e dispone, altresì, che sia istituita un’apposita componente tariffaria da applicarsi alla generalità dell’utenza.

- 13.16 Da alcune simulazioni effettuate, si rileva che l'onere potrebbe essere completamente recuperato qualora si applicasse alla platea dei clienti non agevolati, domestici e no, una componente tariffaria in quota energia di importo mediamente pari a 0,15 centesimi di euro/kWh. Tale quantificazione è stata effettuata nell'ipotesi di dover recuperare l'onere derivante sia dalle compensazione per disagio economico che da quelle per disagio fisico sommariamente quantificato al precedente capitolo 10.
- 13.17 Lo schema di decreto lascia all'Autorità la definizione delle modalità applicative di tale componente di recupero. A tal fine l'Autorità potrebbe prevedere forme di applicazione differenziate per le diverse tipologie di utenza, attraverso ad esempio un'articolazione dell'aliquota in funzione, del livello di tensione, ovvero della tipologia contrattuale di appartenenza.
- 13.18 L'Autorità ritiene altresì che siano possibili modalità di applicazione della componente in quota energia con aliquote differenziate per scaglioni di consumo annuo, in analogia con quanto attualmente accade con riferimento alle componenti A, applicate al segmento domestico. l'Autorità si riserva inoltre la valutazione di altri possibili criteri di applicazione, basati ad esempio sul punto di prelievo ovvero sulla potenza impegnata.
- 13.19 L'Autorità ritiene infine che le modalità richiamate sopra possano non essere mutuamente esclusive; in altri termini tra le differenti modalità di applicazione della componente UC_S , va valutata anche la possibilità che essa sia applicata esclusivamente in quota fissa, ovvero in quota potenza, ma anche attraverso forme applicative congiunte, tipicamente con una parte in quota fissa (per punto di prelievo o per kW di potenza impegnata) ed una parte in quota energia, in analogia con le modalità applicative della componente UC_6 e delle componenti A, per le tipologie "Altri usi", in bassa, media e alta tensione.

Spunti per la consultazione

S17 Quale modalità applicativa della componente UC_S si ritiene preferibile? Motivare la risposta.

PARTE VII

Avvio della tutela compensativa e meccanismi di gradualità

14 Meccanismi di gradualità nell'introduzione della misura compensativa

- 14.1 Coerentemente con il dettato dello schema di decreto *compensazioni sociali*, l'Autorità è orientata al rispetto dell'obiettivo di decorrenza della titolarità, per i clienti in stato di disagio, a beneficiare delle misure compensative a far data dall'1 gennaio 2008.
- 14.2 In considerazione tuttavia della ristrettezza dei tempi a disposizione, nonché della necessità di doversi dotare di un'adeguata struttura informativa necessaria alla gestione e trasmissione delle informazioni tra i Comuni e le imprese di distribuzione, nonché tra queste ultime e le società che erogano il servizio di vendita (sia con riferimento al mercato libero che a quello servito in assetto di maggior tutela), l'Autorità intende prevedere forme di gradualità nell'introduzione delle misure di compensazione.
- 14.3 Il medesimo schema di decreto, del resto, nelle disposizioni transitorie e finali, contempla la possibilità che l'Autorità possa prevedere, nell'ambito della revisione del vigente ordinamento tariffario, l'introduzione di meccanismi di gradualità per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni ai clienti disagiati.
- 14.4 La previsione di meccanismi di gradualità si ritiene indispensabile anche al fine di superare alcuni risvolti particolarmente critici essenzialmente connessi alla fase introduttiva del meccanismo medesimo e legati a:
- a) incertezza sul numero di famiglie che rientreranno effettivamente nell'ambito della tutela compensativa;
 - b) incertezza circa l'onere complessivo della manovra e conseguentemente sull'ammontare della componente di recupero;
 - c) decorrenza del nuovo ordinamento tariffario ordinario applicabile alla generalità delle utenze domestiche;
 - d) implementazione e messa a punto del sistema di trasmissione delle informazioni;
 - e) potenziale esposizione finanziaria da parte dell'impresa distributrice.
- 14.5 Sulla base delle considerazioni appena svolte, l'Autorità intende proporre un periodo transitorio che comprenda tutto il 2008 e che preveda l'implementazione del sistema a regime attraverso alcune fasi intermedie:
- nel primo semestre le imprese di distribuzione di energia elettrica, i Comuni e i venditori predisporranno e sperimenteranno le piattaforme di scambio informatico dei dati;
 - nei primi mesi del 2008, l'Autorità provvederà a definire le regole per riconoscere i maggiori costi in capo ai distributori di energia elettrica per le nuove funzionalità richieste, anche in coerenza con quanto previsto dai documenti per la consultazione 1 agosto 2007 e 30 novembre 2007 in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008 – 2011;
 - durante il secondo semestre, dovranno essere rese operative sia le procedure di presentazione delle domande, sia il trasferimento dei dati ai distributori. E' presumibile che, sia i vari distributori, sia i vari Comuni riusciranno ad attivare le procedure in tempi diversi e non sincroni; l'Autorità ritiene che durante il secondo semestre sia necessario prevedere un flusso continuo di informazioni, a mano a mano che i diversi soggetti abbiano reso operative le rispettive procedure;

- durante il secondo semestre del 2008, verrà attivato il nuovo sistema tariffario destinato alla generalità dell'utenza domestica. L'Autorità è orientata a prevedere che il nuovo sistema entri in vigore condizionatamente al raggiungimento di una "massa critica" di Comuni che siano in grado di processare le richieste degli aventi diritto (orientativamente un numero di Enti locali in grado di assicurare una *copertura* della popolazione nazionale intorno al 90%);
- anche l'attivazione della componente UC_s dovrebbe essere contestuale all'attivazione della nuova tariffa di cui al punto precedente. E' prevedibile che il valore di tale componente cresca gradualmente fino al valore previsto a regime, in funzione del gettito necessario, a sua volta valutato sulla base delle agevolazioni attivate;
- per rispettare il termine di decorrenza a far data dall'1 gennaio 2008, alla prima attivazione del 2008 (e solo per il 2008) potrebbe essere riconosciuta, limitatamente ai clienti che versano in condizioni di disagio economico, una somma *una tantum*, commisurata al riconoscimento del maggior beneficio a far data dall'1 gennaio 2008.

14.6 Durante il periodo di entrata a regime, l'Autorità ritiene essenziale che vengano previste opportune campagne informative, sia da parte delle imprese esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica, sia da parte degli Enti locali, per pubblicizzare la possibilità di usufruire delle misure di tutela sociale. Ritiene anche, che debbano essere predisposti adeguati format di comunicazione, da attivare in tutti i contesti che prevedano un'interfaccia istituzionale di informazione nei confronti del cliente finale domestico.

Spunti per la consultazione

S18 Si condivide il meccanismo di gradualità proposto?

S19 Si invita a voler fornire ulteriori commenti ed elementi di valutazione al fine di migliorare l'efficacia del meccanismo transitorio proposto.

S20 Si ritiene utile un'azione di coordinamento dell'Autorità finalizzata all'attivazione degli strumenti di scambio delle informazione tra i soggetti interessati al provvedimento?.